

## **COMUNICATO UFFICIALE N.10**

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

### **GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 MASCHILE DEL 17/18-12-2005**

#### **A) A CARICO TESSERATI**

##### **SQUALIFICATI**

PATRIARCA STEFANO (LUBE BANCA MARCHE) squalifica per una giornata per somma di penalità (4 penalità).

FERRARI LUCA (RICCOBONI PARMA) squalifica per una giornata per somma di penalità (4 penalità).

PISCHEDDA ANTONIO (DELEDDA QUARTU CA) squalifica per una giornata per gesto di stizza a fine gara (già ammonito precedentemente) (4 penalità).

MANAGLIA MATTEO (EUROTECNICA MO) squalifica per due giornate per aver, rivolto, a fine gara, una frase gravemente offensiva nei confronti del 2°arbitro (già ammonito precedentemente) (6 penalità).

OLIVETTI EMIDIO (SOTRAL ZAGAROLO RM) squalifica per una giornata per penalità durante la gara e per aver assunto un comportamento protestatario al termine dell'incontro (5 penalità).

##### **DIFFIDATI**

DI FLORIO CARLO (VIRTUS PAGLIETA)

NATI WALTER (SOTRAL ZAGAROLO RM) per comportamento debordante ed irridente, a fine gara, nei confronti degli arbitri.

STEFANI GABRIELE (CENTRO INCONTRI FI)

##### **AMMONITI**

PASQUINI CARLO (GALENO PALL.CHIETI)

DI TOMMASO SIMONE (VIRTUS PAGLIETA)

BORTOLI PAULO OTAVIO (COORDINER CT)

RICCIARDELLO CONO (CAMICIACASTELLO BROLO)

MATERIA MARCO (COORDINER CT) per aver assunto un comportamento irriverente nei confronti degli arbitri a fine gara.

PAGANO ARTURO (ROSSO MANIERO NA) per aver assunto un comportamento protestatario a fine gara.

SGUEGLIA PASQUALE (ITALGRAFICA MARCIANISE)

MURGIA GIANFRANCO (DELEDDA QUARTU CA)

MARINI MATTEO - BIGGIO PAOLO (DELEDDA QUARTU CA) gesto di stizza a fine gara.

FANI FRANCESCO (CENTRO INCONTRI FI)

PUCCIARELLI LORENO (GS SABINI C.FERRETTI AN)

PISCHIUTTA MATTEO (DIAVOLI ROSA MI)

ARGENTA MARCO (PALL.BOVOLONE)

CECCHINI GIANFRANCO (PALL.GUIDONIA)

OLIVETTI ALESSIO (SOTRAL ZAGAROLO RM)

## **B) A CARICO SODALIZI**

DELEDDA QUARTU CA – Richiamo per assenza servizio asciugatura e multa di € 46,00 per aver il pubblico locale, rivolto frasi offensive alla coppia arbitrale a fine gara.

CENTRO INCONTRI FI – Multa di € 52,00 per aver i propri sostenitori reiteratamente offeso la coppia arbitrale, durante la gara.

GS MISERICORDIA PT – Multa di € 32,00 per isolate offese dei sostenitori al seguito nei confronti degli arbitri durante la gara.

PALL.SANTHIA' VC – Richiamo per assenza servizio infermeria.

PALL. BOVOLONE VR – Multa di € 52,00 per aver un gruppo di sostenitori locali profferito offese reiterate nei confronti dell'arbitro in più occasioni durante la gara.

MEGATON TERLIZZI BA – Multa di € 100,00 per aver causato un ritardo di dieci minuti per causa dell'impraticabilità del campo per la pulizia del terreno di gioco.

SOTRAL ZAGAROLO RM – Multa di € 240,00 per aver i propri sostenitori reiteratamente offeso e minacciato sia i componenti del sodalizio di casa che la coppia arbitrale.

LUBE BANCA MARCHE – Multa di € 46,00 per aver alcuni sostenitori locali, profferito frasi offensive nei confronti della coppia arbitrale durante il 4° e 5°set.

## **C) RECLAMO**

### **GARA DEL 18-12-05 VIRTUS POTENZA – AV LUCERA FG**

Il G.U.F. letti gli atti ufficiali ed il reclamo fatto pervenire a questo ufficio dal sodalizio Av Lucera, avverso l'omologa dell'incontro sul presupposto di un riferito errore tecnico verificatosi all'inizio del 4°set; richiamato il disposto di cui all'art.67, 2°comma, Reg.Giurisdizionale

Osserva

Preliminarmente la disamina squisitamente tecnica dell'errore tecnico lamentato dal sodalizio reclamante, questo evidenzia la sussistenza di una condizione pregiudiziale di inammissibilità del reclamo per essere stato, lo stesso, preannunciato non al momento del verificarsi del preteso errore tecnico ma, bensì, addirittura nel corso del set successivo, così come refertato dagli arbitri nel proprio rapporto gara il quale costituisce notoria fonte di prova. Per quanto sopra motivato, visto il disposto di cui all'art. 67, 2° comma, Reg. Giurisdizionale

DELIBERA

di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Av Lucera, in quanto inammissibile; di omologare l'incontro con il risultato conseguito sul campo, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**Affisso in Roma il 4 gennaio 2006**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE  
F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI  
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**